

EDILIZIA - AZIENDE ARTIGIANE

PARTI CONTRAENTI	STIPULA	DECORRENZA	SCADENZA
<p>Datoriali ANEPA - Confartigianato, CNA - Costruzioni, FIAE - Casartigiani e CLAAI</p> <p>Sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL</p>	4 MAGGIO 2022	1° MAGGIO 2022	<p>Economica 30 settembre 2024</p> <p>Normativa 30 settembre 2024</p>

LIVELLI E QUALIFICHE

Livello	Descrizione
7°	Impiegati di 1ª categoria Super Impiegati preposti dalla direzione con funzioni direttive, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati allo scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
6°	Impiegati di 1ª categoria Impiegati sia tecnici che amministrativi i quali, con funzioni direttive possiedono preparazione specifica e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà decisionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità.
5°	Impiegati di 2ª categoria - Operai 5° livello Impiegati sia tecnici che amministrativi che, con iniziativa e determinata autonomia funzionale, assolvono mansioni di concetto nell'ambito delle direttive ricevute per cui sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche.
4°	Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª categoria - Operai di 4° livello Lavoratori con specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono specifiche conoscenze ed elevata capacità esecutiva eventualmente con coordinamento di altri lavoratori.
3°	Impiegati di 3ª categoria- Operai specializzati Lavoratori con mansioni esecutive che necessitino di una generica preparazione professionale.
2°	Impiegati di 4ª categoria- Operai qualificati Lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori per i quali siano richieste normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.
1°	Impiegati di 4ª categoria primo impiego - Operai comuni
Note	

Laureati e diplomati

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria:

- ◆ inferiore alla seconda per i laureati ed
- ◆ alla terza per i diplomati,

sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

Terminato il periodo di prova:

- ◆ agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del 5% sullo stipendio minimo mensile;
- ◆ agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell'8% sullo stipendio minimo mensile.

PARAMETRI CONTRATTUALI

Per la consultazione si rinvia alla parte speciale “operai” o “impiegati”.

ELEMENTI ECONOMICI

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Elemento variabile della retribuzione (EVR)	<p>Per la vigenza contrattuale, le Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, possono concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l'EVR, che è fissato dalle Parti sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore.</p> <p>L'EVR va concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato a seconda dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato.</p> <p>L'EVR va tassato con l'imposta sostitutiva.</p> <p>L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il TFR.</p> <p>È prevista anche una determinazione dell'EVR sulla base dell'andamento aziendale.</p> <p>Le imprese di nuova costituzione devono erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente.</p>
Premialità contributiva	<p>La contrattazione di 2° livello prevede meccanismi premiali a favore delle imprese che riducono la permanenza dei propri dipendenti al 1° livello e che denunciano tutte le ore lavorabili in Cassa Edile/Edilcassa. Tale premialità avverrà mediante una riduzione della percentuale di contribuzione per le imprese che denunciino in Cassa Edile/Edilcassa operai inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiori ad un terzo del totale dei dipendenti in forza. Le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di 1 solo operaio inquadrato al 1° livello.</p>

GESTIONE DEL RAPPORTO

Per la consultazione si rinvia alla parte speciale “operai” o “impiegati”.

ASSENZE TUTELE

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Permessi studio	<p>In caso di frequenza di corsi scolastici o universitari, il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.</p>
Permessi generici	<p>Su richiesta del lavoratore e per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.</p>

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	<p>Durante il periodo del congedo di maternità, il lavoratore ha diritto al 100% della retribuzione, con integrazione da parte del datore di lavoro di quanto previsto eventualmente dagli istituti previdenziali.</p>
Congedo Parentale	<p>Per gli operai, i periodi di congedo parentale valgono ai fini del diritto alla prestazione di Anzianità Professionale Edile.</p>

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Lavoro supplementare	La maggiorazione prevista è del 20%.
Clausole elastiche	In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20%
Note	
<i>È consentito il supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali.</i>	

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs n. 81/2015, come modificato dal DL n. 87/2018 convertito dalla Legge n. 96/2018, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Limiti quantitativi	Percentuale	Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno e cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. Le aziende possono assumere in ogni caso almeno 7 lavoratori con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. La media su cui applicare la Percentuale sopra indicata è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Per le imprese che occupano fino a 3 dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.
	Esclusioni	A norma di legge.
Intervalli e deroga assistita	Gli intervalli tra un contratto e l'altro sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi. Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 81/2015.	
Note		
<i>Le imprese edili in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'art. 29 della Legge n. 341/1995, hanno a disposizione ulteriori causali giustificative (rispetto a quelle legali): al contratto a tempo determinato può essere apposta una durata superiore a 12 mesi (non eccedente i 24 mesi), in presenza delle seguenti condizioni (fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventuali future modifiche):</i>		
<ul style="list-style-type: none">◆ <i>avvio di un nuovo cantiere;</i>◆ <i>proroga dei termini di un appalto;</i>◆ <i>avvio di specifiche attività edili o fase lavorativa non precedentemente programmata;</i>◆ <i>assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;</i>◆ <i>assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;</i>◆ <i>assunzione di cassaintegrati.</i>		

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Sfera applicativa	L'assunzione con tale tipologia contrattuale è consentita per tutte le qualifiche previste nei livelli dal 2° al 5° secondo la seguente articolazione di livelli di destinazione: <ul style="list-style-type: none">◆ gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e nel 5° livello;◆ gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;◆ gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello. Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
--------------------------	---

Scatti di anzianità	<p>Si ritiene non maturino durante il periodo di apprendistato, in quanto gli scatti di anzianità sono previsti per i soli lavoratori impiegati, mentre per gli operai è prevista la maturazione di un elemento denominato "anzianità professionale edile".</p> <p>I relativi articoli del CCNL, infatti, fanno esplicito riferimento a impiegati e operai, e mai agli apprendisti, né nella disciplina previgente dell'apprendistato c'era un riferimento alla maturazione di detti istituti.</p> <p>In riferimento all'anzianità professionale edile, APE, si ritiene che per gli apprendisti operai non debbano essere corrisposti gli scatti/anzianità professionale edile.</p>
Attività formativa	La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 80 ore medie annue, ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

□ DURATA MASSIMA

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni.

Gruppo	Caratteristiche	Durata
1°	Lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.	60 mesi
2°	Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel primo gruppo. Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).	51 mesi
3°	Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.	48 mesi
4°	Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.	36 mesi

Note

Impiegati:

- ♦ per gli impiegati con qualifiche finali del 2° e 3° livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.
- ♦ per gli impiegati con qualifiche finali del 4° e 5° livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.
- ♦ per gli impiegati con qualifiche finali del 6° e 7° livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

□ TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Gruppo	Semestre									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	74%	76%	79%	79%	86%	86%	91%	91%	96%	96%
2°	70%	74%	76%	79%	81%	86%	86%	91%	96%	-
3°	74%	76%	79%	79%	86%	86%	91%	96%	-	-
4°	74%	76%	79%	84%	91%	96%	-	-	-	-

Note

Le percentuali sopra riportate vanno applicate al minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, percentuale per i riposi annui (4,95%) spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello, EVR.

Per i gruppi 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sopra indicate è effettuata in riferimento al lavoratore inquadrato nel 3° livello. In nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondo PREVEDI			
Tipologia lavoratore	Contribuzione		Quota TFR*
	c/datore	c/dipendente	
Lavoratori già occupati al 28/04/1993	1,10%	1,10%	0% (TFR in azienda); 18%; 100%
Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993	1,10%	1,10%	
Note			
<i>La contribuzione è calcolata come percentuale della retribuzione utile a TFR. (*) A seguito dell'Accordo tra le parti contrattuali del 23 giugno 2020, la CNCE ha reso, con Comunicazione del 21 gennaio 2021, che le percentuali di versamento non sono più condizionate alla decorrenza della prima occupazione, ante o post 28 aprile 1993, ma che ai fini del conferimento del TFR maturando al Fondo Prevedi ciascun lavoratore può scegliere tra le suddette 3 percentuali.</i>			

▣ CONTRIBUTO CONTRATTUALE

A decorrere dal 1° gennaio 2015 per tutti i lavoratori sia operai che impiegati (compresi gli apprendisti), è dovuto un contributo contrattuale a carico datoriale da versare a PREVEDI calcolato nelle seguenti misure a seconda che si tratti di impiegati (apprendisti impiegati) o operai (apprendisti operai). La contribuzione in esame è dovuta anche per i lavoratori che risultino già iscritti al Fondo al 1° gennaio 2015 e che continuano a versare le contribuzioni già esposte nella precedente tabella.

Con Accordo 30 gennaio 2020, le Parti hanno convenuto, a partire dal 1° marzo 2020, un incremento del suddetto contributo a carico datore nella misura di 2 euro per il parametro 100 (operaio comune), con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

La CNCE, con apposita Comunicazione del 31 marzo 2020, ha reso noto che le Parti sociali hanno approvato, nella riunione tenutasi il 30 marzo 2020, la tabella relativa ai nuovi valori mensili e orari del contributo contrattuale alla previdenza complementare.

Di seguito, gli importi del contributo contrattuale mensilmente dovuto dall'azienda per gli impiegati e gli operai.

Impiegati - Contributo mensile		
Livello	Fino al 29 febbraio 2020	Dal 1° marzo 2020
7°	16,40	20,50
6°	14,40	18,00
5°	12,00	15,00
4°	11,12	13,90
3°	10,40	13,00
2°	9,20	11,50
1°	8,00	10,00
Note		
<i>Per gli apprendisti impiegati il contributo mensile è di euro 10,00 euro.</i>		

Operai - Contributo orario			
Tipologia	Mansione	Fino al 29 febbraio 2020	Dal 1° marzo 2020
Operai di produzione	Operaio di quinto livello	0,0821	0,1027
	Operaio di quarto livello	0,0762	0,0952
	Operaio specializzato	0,0712	0,0890
	Operaio qualificato	0,0630	0,0788
	Operaio comune	0,0548	0,0685
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	-	0,0456	0,0570
Custodi, portinai, guardiani con alloggio	-	0,0456	0,0570
Note			
<p>Il contributo "contrattuale" al Fondo PREVEDI si calcola dividendo il contributo mensile (del corrispondente livello della tabella degli impiegati) per 173 e maggiorando l'importo così ottenuto del 18,5%: l'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.</p> <p>Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore deve essere arrotondato all'euro.</p> <p>Per gli apprendisti operai il contributo orario è di euro 0,07.</p>			

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, con l'accordo 31 gennaio 2019 le parti hanno inteso aderire al **costituendo Fondo nazionale** paritetico per l'**assistenza sanitaria integrativa** nel **settore edile**.

Riguardo agli **operai** iscritti alle Casse edili, l'accordo prevede, con decorrenza dal **1° gennaio 2019**, che tale Fondo sarà alimentato da un **contributo a carico del datore** di lavoro pari allo **0,60%**, da versare su un **minimo di 120 ore**, sulle seguenti **voci retributive**: minimo, contingenza, EDR e ITS (indennità territoriale di settore).

Il contributo sarà versato per il tramite della Cassa Edile.

Sino all'effettivo avvio del Fondo sanitario, la **contribuzione** è fissata nella misura dello **0,35%**. Di conseguenza, **soltanto dall'avvio** fattuale del Fondo

- ◆ le imprese inseriranno **in busta paga** il complessivo **contributo** dello **0,60%**
- ◆ e si verificherà la **decadenza automatica** delle **prestazioni** sanitarie erogate a **livello territoriale** (dalle Casse edili).

La **contribuzione**, a carico del datore di lavoro, per gli **impiegati**, da versarsi dal **1° gennaio 2019** (o tramite Casse edili o direttamente al Fondo sanitario, a discrezione delle imprese), è stabilita nello **0,26%** sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione.

Il versamento della contribuzione è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal CCNL applicato ai propri dipendenti. Le OO.SS. si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

RETRIBUZIONE MINIMA

Livello	Minimi al 30/04/2022	Minimi a partire dal	
		1° maggio 2022	1° luglio 2023
7°Q	1.804,86	1.911,46	1.993,46
7°	1.804,86	1.911,46	1.993,46
6°	1.611,48	1.705,08	1.777,08
5°	1.343,04	1.421,04	1.481,04
4°	1.253,10	1.325,38	1.380,98

Livello	Minimi al 30/04/2022	Minimi a partire dal	
		1° maggio 2022	1° luglio 2023
3°	1.164,12	1.231,72	1.283,72
2°	1.047,85	1.107,65	1.153,65
1°	895,30	947,30	987,30

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA OPERAI

I nuovi valori degli importi dei minimi di paga base oraria per gli operai, **calcolati redazionalmente** (divisore orario 173), risultano i seguenti.

Livello	Minimi al 30 aprile 2022	Minimi a partire dal	
		1° maggio 2022	1° luglio 2023
5°	7,76	8,21	8,56
4°	7,24	7,66	7,98
3°	6,73	7,12	7,42
2°	6,06	6,40	6,67
1°	5,18	5,48	5,71

PARTE I - OPERAI

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Orario	173 (208 per i lavoratori discontinui)
Mensilità	Tredicesima	La tredicesima mensilità (gratifica natalizia), viene corrisposta dalla Cassa edile nel mese di dicembre. Il trattamento economico è assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (10% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)
	Quattordicesima	Disciplina non prevista

ELEMENTI ECONOMICI

APE

N° erogazioni percepite	Operaio 5° liv.	Operaio 4° livello	Operaio 3° livello	Operaio 2° livello	Operaio 1° livello
1ª e 2ª erogazione	0,1740	0,1612	0,1501	0,1337	0,1171
3ª e 4ª erogazione	0,3650	0,3382	0,3149	0,2806	0,2459
5ª erogazione	0,5476	0,5075	0,4724	0,4207	0,3689
6ª erogazione	0,5737	0,5317	0,4949	0,4407	0,3864
7ª e 8ª erogazione	0,7652	0,7090	0,6596	0,5876	0,5154
9ª e successive erogazioni	0,9562	0,8860	0,8247	0,7344	0,6442

Note

L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro previdenzialmente tutelate (malattia, maternità, infortunio, congedo matrimoniale ecc..).

Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione e l'erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio. Inoltre la prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in funzione del numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria.

INDENNITÀ

Indennità	Percentuale	
	Tab. unica nazionale	Situazione extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4%	5%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)	5%	5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango	5%	12%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario	8%	15%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume	8%	15%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%	17%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio	10%	10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio	10%	10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività	11%	17%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12%	20%
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13%	20%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13%	22%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%	23%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)	16%	28%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta	17%	35%
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra-mano, a partire dalla altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso	17%	35%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri	17%	35%

Indennità	Percentuale	
	Tab. unica nazionale	Situazione extra
18) Lavori per fognature nuove in galleria	19%	35%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri	20%	35%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21%	40%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri	22%	40%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti	27%	55%
Note		
<p>In "Situazione extra" si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.</p> <p>Gli operai che lavorano nelle condizioni di disagio elencate in tabella, hanno diritto, in aggiunta alla retribuzione, alle indennità sopraindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione (paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, elemento variabile della retribuzione e minimo contrattuale di cottimo, ove presente).</p>		

Altre indennità	
Caposquadra	<p>Al lavoratore (caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.), che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, venga adibito dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ paga base di fatto; ◆ indennità di contingenza; ◆ indennità territoriale di settore; ◆ elemento economico territoriale; ◆ eventuale utile minimo contrattuale di cottimo; ◆ eventuale utile medio ed effettivo di cottimo.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Elemento variabile della retribuzione	Vedi parte comune ad operai ed impiegati.
--	---

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
operai di 4° livello	35 giorni di lavoro
operai specializzati	30 giorni di lavoro
Autisti conduttori di autobetoniere e di autobetopompe assunti come operai specializzati	30 giorni
qualificati	25 giorni di lavoro
altri opera	15 giorni di lavoro
Note	
<p>Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.</p>	

ORARIO

Orario normale di lavoro	<p>Per orario normale di lavoro si intende quello pari a 40 ore settimanali in media annua normalmente distribuite su 5 giorni con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.</p> <p>Per esigenze tecnico-produttive l'orario settimanale può essere distribuito anche su 6 giorni dal lunedì al sabato (6,66 ore giornaliere). Per le ore prestate nella giornata di sabato (6,66) è dovuta una maggiorazione dell'8%.</p> <p>In caso di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, come guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle loro vicinanze, l'orario normale contrattuale non può superare le 48 ore settimanali medie annue.</p>
Flessibilità	<p>Alle imprese cui si applica la riduzione contributiva di cui l'art. 29 della Legge n. 341/1995, verificato presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento e alle imprese che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 anni precedenti è consentita l'attivazione di un regime di orario rispondente alle esigenze temporanee nell'ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali; ◆ rimodulazioni organizzative per favorire l'attività psico-fisica dei lavoratori e/o garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Banca ore	Disciplina non prevista a livello nazionale

ROL E FESTIVITÀ

Rol	<p>Gli operai edili hanno diritto ad un monte ore annuo di permessi retribuiti pari ad 88 ore. Tali permessi maturano in ragione di 1 ora ogni 20 ore di lavoro effettivo (24 per i lavoratori discontinui), computandosi a tal fine anche le ore di assenza per malattia ed infortunio indennizzate dai relativi Istituti, nonché l'assenza per congedo matrimoniale. Il trattamento economico è assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da:</p> <p style="text-align: center;">(4,95% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)</p> <p>Se non goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, non è dovuto nessun importo aggiuntivo (trattamento economico già assolto con la maggiorazione del 4,95%).</p>
Ex Festività	Per le 4 festività soppresse non sono previsti trattamenti aggiuntivi.
Festività	Per le festività in genere, nonché nel caso in cui le festività indicate contrattualmente coincidano con il sabato o la domenica, gli operai hanno diritto ad un trattamento economico pari ad 8 quote orarie (9 quote e mezzo per i lavoratori discontinui). Medesimo trattamento spetta per la festività del 4 novembre.

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	%
Lavoro straordinario diurno	35%
Lavoro festivo	45%
Lavoro straordinario festivo	55%
Lavoro notturno non compreso in turni regolari	28%
Lavoro notturno compreso in turni regolari	14%
Lavoro diurno compreso in turni regolari	12%
Lavoro notturno del guardiano	8%
Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte	16%
Lavoro notturno straordinario	40%
Lavoro festivo notturno	50%
Lavoro festivo notturno straordinario	70%
Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti	8%

Note

Il CCNL dispone un limite individuale annuo pari ad un massimo di 250 ore di lavoro straordinario.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi individuati dal CCNL, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

FERIE

Durata	L'operaio ha diritto a 4 settimane di ferie annue, pari a 160 ore retribuite.
Fruizione	Il trattamento economico è assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (8,50% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)

PREAVVISO

Livello	Anzianità di servizio	
	Fino a 3 anni	Oltre 3 anni
Tutti gli operai	7 giorni	10 giorni

Note

I periodi sopra riportati sono indicati in giorni lavorativi.

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno.

MAGGIORAZIONI E ACCANTONAMENTO CASSA EDILE

Maggiorazione Cassa Edile	
Trattamento economico	Assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (18,50% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)
Maggiorazione Cassa Edile in malattia	
Giornate di carenza INPS	18,50% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° giorno di malattia in poi	18,50% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Maggiorazione Cassa Edile in infortunio	
Giornate di carenza INAIL	18,50% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° al 90° giorno di infortunio	7,40% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 91° giorno di infortunio in poi	4,60% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Accantonamento Cassa Edile	
Trattamento economico	Assolto con la corresponsione da parte del datore di lavoro di un importo determinato da: (14,20% x importo ora) x n° ore effettivamente lavorate e n° ore festività con esclusione del 4 novembre (si vedano le disposizioni delle diverse Casse edili)
Accantonamento Cassa Edile in malattia	
Giornate di carenza INPS	14,20% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° giorno di malattia in poi	14,20% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato

Accantonamento Cassa Edile in infortunio	
Giornate di carenza INAIL	14,20% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 4° al 90° giorno di infortunio	5,70% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato
Dal 91° giorno di infortunio in poi	3,60% della retribuzione che il lavoratore avrebbe preso se avesse lavorato

ASSENZE TUTEATE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni di calendario con diritto al normale trattamento economico per 104 ore.
Fruizione	Periodo consecutivo in cui decorre la normale retribuzione: il datore eroga il trattamento e recupera successivamente dal lavoratore quanto erogato dall'INPS per l'evento.

MATERNITÀ

Maternità obbligatoria	Vedi parte comune ad operai ed impiegati.
Congedo Parentale	

MALATTIA

Trattamento economico	<p>Per 6 giorni la settimana escluse le festività con le seguenti misure (paga oraria = paga base + contingenza + EET + ITS):</p> <p>1°, 2° e 3° giorno per malattia superiore a 6 giorni: (0,5495 x paga oraria) x orario settimanale/6</p> <p>1°, 2° e 3° giorno per malattia superiore a 12 giorni: (1,0495 x paga oraria) x orario settimanale/6</p> <p>Dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate INPS: (0,3795 x paga oraria) x orario settimanale/6</p> <p>Dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate INPS: (0,1565 x paga oraria) x orario settimanale/6</p> <p>Dal 181° al 365° giorno per le giornate non indennizzate INPS: (0,5495 x paga oraria) x orario settimanale/6</p> <p>Il trattamento riservato agli apprendisti è pari a quello previsto per il corrispondente operaio qualificato. Per i giorni di carenza, in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 giorni, la percentuale per i ri-posi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.</p>	
Conservazione del posto	Fino a 3 anni e mezzo	9 mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o ricadute 9 mesi complessivi nell'arco di 20 mesi consecutivi
	Superiore a 3 anni e mezzo	12 mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o ricadute 12 mesi complessivi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Festività in malattia	100% a carico del datore di lavoro	

INFORTUNIO

Trattamento economico	<p>Per 7 giorni la settimana incluse le festività con le seguenti misure (paga oraria = paga base + contingenza + EET + ITS):</p> <p>Dal 1° giorno successivo a quello di infortunio e fino al 90° giorno di assenza: (0,2538 x paga oraria) x orario settimanale/7</p> <p>Dal 91° giorno in poi: (0,0574 x paga oraria) x orario settimanale/7</p> <p>Per il giorno dell'infortunio o dell'insorgere della malattia professionale, la percentuale del 4,95% per i ri- posi annui è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.</p> <p>Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia profes- sionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).</p>
Conservazione del posto	Per l'infortunio tutta la durata dell'inabilità, mentre in caso di malattia professionale, 9 mesi complessivi nell'arco di 12 mesi consecutivi.

PARTE II - IMPIEGATI

PARAMETRI CONTRATTUALI

Divisori	Giornaliero	25
	Orario	173
Mensilità	Tredicesima	La corresponsione va effettuata non oltre il 20 dicembre di ogni anno.
	Premio annuo	La corresponsione va effettuata non oltre il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anzianità maturata tra il 1° luglio dell'anno precedente e il successivo 30 giugno.
	Premio di fedeltà	All'impiegato in servizio, quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità.

ELEMENTI ECONOMICI

SCATTI DI ANZIANITÀ

Numero massimo	5	
Frequenza	biennale	
Decorrenza	dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità	
Passaggi di livello	Viene mantenuto l'importo degli scatti già maturati nelle categorie di provenienza e la frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.	
Importi	Livello	Importo
	7°	16,73
	6°	15,42
	5°	12,55
	4°	11,54
	3°	10,78
	2°	9,86

INDENNITÀ

Maneggio denaro	All'impiegato che maneggia normalmente denaro nell'ambito delle sue funzioni e che ne risponda per eventuali errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
Indennità lavoro in galleria	Per i lavori in galleria spetta un'indennità di euro 7,75 mensili.
Indennità personale direttivo	Fermo restando che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, a tali lavoratori spetta un'indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza e dell'Elemento economico territoriale.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Elemento variabile della retribuzione	Vedi parte comune ad operai ed impiegati.
--	---

GESTIONE DEL RAPPORTO

PERIODO DI PROVA

Livello	Durata
1ª categoria super (7° livello)	6 mesi
1ª categoria (6° livello)	5 mesi
2ª categoria (5° livello) e gli assistenti tecnici di 4° livello	3 mesi
4°, 3°, 2° e 1° livello	2 mesi

Note

La malattia sospende il periodo di prova, purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, non è tenuto periodo di prova già prestato.

ORARIO

Orario normale di lavoro	L'orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali di media annua, distribuite su 5 giorni, con un massimo in ogni caso di 10 ore giornaliere. Per esigenze tecnico-produttive, l'orario di lavoro settimanale può essere distribuito su 6 giorni, dal lunedì al sabato: per le ore prestate al sabato in questa modalità di svolgimento dell'orario è dovuta una maggiorazione dell'8%.
Flessibilità	Alle imprese cui si applica la riduzione contributiva di cui l'art. 29 della Legge n. 341/1995, verificato presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento e alle imprese che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 anni precedenti è consentita l'attivazione di un regime di orario rispondente alle esigenze temporanee nell'ipotesi di: <ul style="list-style-type: none">◆ lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali;◆ rimodulazioni organizzative per favorire l'attività psico-fisica dei lavoratori e/o garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
Banca ore	Disciplina non prevista

ROL E FESTIVITÀ

ROL	Gli impiegati edili hanno diritto ad un monte ore annuo di permessi retribuiti pari ad 88 ore. Tali permessi maturano in ragione di 1 ora ogni 20 ore di lavoro effettivo, computandosi a tal fine anche le ore di assenza per malattia e infortunio indennizzate dai relativi Istituti, nonché le assenze per maternità e congedo matrimoniale. Se non goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, i permessi residui dovranno essere monetizzati al lavoratore.
Ex Festività	Permessi confluiti nel monte ROL
Festività	Qualora un festività coincida con la domenica e in occasione del 4 novembre, l'impiegato avrà diritto ad una quota aggiuntiva della retribuzione pari ad 1/25. Nel caso in cui il Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

STRAORDINARI / NOTTURNO / FESTIVO

Tipologia	Maggiorazioni
Lavoro straordinario diurno	35%
Lavoro festivo	45%
Lavoro straordinario festivo	55%
Lavoro notturno non compreso in turni periodici	34%
Lavoro diurno compreso in turni periodici	10%
Lavoro notturno straordinario	47%
Lavoro festivo notturno	50%
Lavoro festivo notturno straordinario	70%
Note	
<p><i>Il CCNL dispone un limite individuale annuo pari ad un massimo di 250 ore di lavoro straordinario.</i></p> <p><i>Se all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente viene richiesta una prestazione straordinaria, dopo aver lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di normale retribuzione sempre che la prestazione venga effettuata in ore notturne.</i></p> <p><i>È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22:00 alle ore 6:00.</i></p>	

FERIE

Durata	L'impiegato ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite annue.
Fruizione	In caso di ferie frazionate se l'orario è distribuito su 5 giorni (6 giorni) , una settimana di ferie è equiparata a 5 giorni (6 giorni).

PREAVVISO

Anzianità	Livello / categoria	Periodo
Fino a 5 anni compiuti	7° - 6° / 1ª Super - 1ª	2 mesi
	5° - 4° / 2ª - Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª	1 mese e 1/2
	3° - 2° - 1° / 3ª - 4ª e 4ª primo impiego	1 mese
Da 6 a 10 anni compiuti	7° - 6° / 1ª Super - 1ª	3 mesi
	5° - 4° / 2ª - Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª	2 mesi
	3° - 2° / 3ª - 4ª	1 mese e 1/2

Anzianità	Livello / categoria	Periodo
Oltre i 10 anni compiuti	7° - 6° / 1ª Super - 1ª	4 mesi
	5° - 4° / 2ª - Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª	3 mesi
	3° - 2° / 3ª - 4ª	2 mesi
Note		
<i>I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.</i>		

ASSENZE TUTELE

CONGEDO MATRIMONIALE

Durata	15 giorni con decorrenza della normale retribuzione a carico ddl
Fruizione	I giorni vanno fruiti consecutivamente.

MATERNITÀ

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

MALATTIA

Evento unico		
Anzianità	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 2 anni compiuti	100% per 6 mesi	6 mesi
Fino a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per ulteriori 3 mesi	9 mesi
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 75% per 3 mesi 50% per ulteriori 3 mesi	12 mesi

Più malattie e ricadute		
Fino a 2 anni compiuti	100% per 6 mesi Per i 3 mesi aggiuntivi: 100% per il primo mese aggiuntivo, 50% per i restanti 2 mesi	9 mesi in un periodo di 12 mesi
Fino a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per ulteriori 3 mesi Per i 3 mesi aggiuntivi: 100% per il primo mese aggiuntivo, 50% per i restanti 2 mesi	12 mesi in un periodo di 18 mesi
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 75% per 3 mesi 50% per ulteriori 3 mesi. Per i 3 mesi aggiuntivi: 100% per il primo mese aggiuntivo, 50% per i restanti 2 mesi	15 mesi in un periodo di 24 mesi

INFORTUNIO

Anzianità	Trattamento economico	Conservazione del posto
Fino a 2 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per i mesi successivi fino a guarigione	Fino a copertura del certificato
Fino a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 50% per ulteriori 3 mesi 50% per i mesi successivi fino a guarigione	Fino a copertura del certificato
Superiore a 6 anni compiuti	100% per 6 mesi 75% per 3 mesi 50% per ulteriori 3 mesi 50% per i mesi successivi fino a guarigione	Fino a copertura del certificato

ALTRI PERMESSI (STUDIO, FORMAZIONE, ECC)

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

BILATERALITÀ

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Vedi parte comune ad operai ed impiegati.